

**AREA TECNICA****DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO****N. 113 DEL 19-06-2018**

OGGETTO CUP G27D17000000004 - CIG ZBF240CA1C RIQUALIFICAZIONE
ARE SPORTIVA - OPERE COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO
INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 11/01/2018;

VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017 e la nota di aggiornamento approvata con deliberazione n. 2 del 11/01/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2018 con la quale si approvava il PEG e si attribuivano ai responsabili del servizio le risorse finanziarie;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 04/01/2018, con il quale la sottoscritta, in servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell'area Tecnica, alla quale sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);

VISTA la determinazione dell'area tecnica, adottata dal Segretario Comunale, n. 205 del 08/11/2017 con la quale si costituiva il gruppo di lavoro per la gestione dell'opera in argomento e la sottoscritta veniva nominata RUP ex art. 10 del D.Lgs n. 163/2006;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 201 del 03/11/2017 contenente il provvedimento a contrarre e l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 214 del 15/11/2017 con la quale si affidava l'incarico per la progettazione e direzione dei lavori all'Arch. Alberto Antioco Loche;

VISTA la convenzione di incarico, Rep. N. 21 del 27/11/2017, e il patto di integrità stipulati tra il responsabile del servizio tecnico e il professionista incaricato;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, presentato dall'Arch. Alberto Antioco Loche dell'importo complessivo di € 54.000,00;

VISTA la propria determinazione n. 273 del 27/12/2017 contenente il provvedimento a contrarre per l'affidamento dell'appalto dei lavori mediante procedura negoziata;

VISTA la propria determinazione n. 274 del 27/12/2017 con la quale si approvava il verbale di estrazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;

VISTA la propria determinazione n. 275 del 17/12/2017 con la quale si indiceva una procedura negoziata per l'appalto dei lavori;

VISTA la propria determinazione n. 18 del 25/01/2018 con la quale si costituiva il seggio di gara;

VISTA la propria determinazione n. 19 del 25/01/2018, divenuta efficace con determinazione n. 34 del 12/02/2018, con la quale si approvava il verbale di gara per l'affidamento dei lavori e si aggiudicavano i lavori alla ditta ECOTEKNA SRL;

DATO atto che si è resa necessaria la realizzazione di lavori complementari, da intendersi come tali quelle opere che da un punto di vista tecnico – esecutivo rappresentano un'integrazione dell'opera principale;

RITENUTO dover procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori complementari;

ACCERTATA la necessità di ricorrere alla progettazione e direzione dei lavori, mediante conferimento di incarico a professionisti esterni all'Ente in quanto, il personale tecnico del Comune non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione;

VALUTATI gli oneri tecnici presunti mediante l'applicazione delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale n. 143/2013 in € 1.238,56 oltre alla cassa professionale e all'IVA, da assoggettare al ribasso d'asta;

VISTI

- L'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*;
- L'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 rubricato *“Contratti sotto soglia”* secondo il quale *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*
- L'art. 95 del D.Lgs 50/2016 rubricato *“Criteri di aggiudicazione dell'appalto”*
- l'art. 31, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il quale *“ Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.”*;

RITENUTO dover procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori, allo stesso studio professionale già progettista e direttore del progetto principale, al fine di riunire in un unico operatore la responsabilità dei servizi resi, nonché dare unità di azione ai lavori;

SENTITO l'Arch. Alberto Antioco Loche, che hanno manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni del progetto principale;

VISTO l' art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;

VISTO l'art. 15, comma 1 della L.R. 5/2007 che stabilisce che prima di procedere all'affidamento dell'appalto, è necessario decretare di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

DATO atto che il progetto trova copertura finanziaria all'interno delle economie relative al progetto principale ammontanti a € 10.300,00;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

DETERMINA

Di adottare il presente provvedimento a contrarre stabilendo che:

- Il fine che si intende raggiungere con l'affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori complementari relativi al progetto “Riqualficazione area sportiva”, è quello di realizzare alcune opere complementari necessarie per una maggiore funzionalità dell'opera;
- Il contratto ha per oggetto il servizio di Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori complementari relativi al progetto “Riqualficazione area sportiva”;
- Per quanto riguarda la convenzione d'incarico si rinvia alla convenzione Rep. N. 21 del 27/11/2017, relativa alle opere principali;
- Le clausole essenziali del contratto sono contenute nella convenzione di incarico di cui al punto precedente;
- La scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del contratto in oggetto, è effettuata ai sensi dell'art.31, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, allo stesso operatore economico che ha eseguito il progetto principale ciò al fine di riunire in un unico operatore la responsabilità dei servizi resi, nonché dare unità di azione ai lavori;
- Il servizio sarà espletato agli stessi patti e condizioni dell'opera principale come determinato dalla convenzione d'incarico rep. 21/2017;

Di affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità e collaudo delle opere complementari al progetto di “Riqualficazione area sportiva” all'Arch. Alberto Antioco Loche con studio professionale in Riola Sardo– P.I. 00655050953;

Di destinare le economie relative al Progetto di Riqualficazione area sportiva pari a € 10.300,00 ai lavori complementari dello stesso intervento;

Di impegnare a favore dell'Arch. Alberto Antioco Loche la somma di € 1.117,10 di cui € 880,44 per onorari al netto del ribasso d'asta del 32,757%, € 35,22 per cassa professionale e € 201,44 per IVA;

Di imputare la somma di € 1.117,10 al capitolo 3029 – Impegno 317-2017 che presenta una disponibilità di € 10.300,24;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

Di procedere, ai sensi dell'art. 22, comma 22 della L.R. n. 5/2007, alla pubblicazione dell'esito di gara all'Albo Pretorio del Comune, sul sito della Regionale, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione;

Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.villasantantonio.or.it, nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti;

Di dare atto che nella presente procedura trova applicazione la deliberazione n. 75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);

Di dare atto di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di dare atto che la presente determinazione diventa eseguibile al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*****

La Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

Villa Sant'Antonio, li 19-06-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fusco Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi: dal 20-06-2018 al 05-07-2018 - Registro Pubblicazioni Nr. 578/ duemiladiciotto.

La Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario